Quinto conto energia per i piccoli impianti, cosa succederà

Breve riassunto del Decreto Quinto conto energia, realizzato a cura del Centro nazionale per le energie rinnovabili di Legambiente

Il Quinto conto energia, rispetto al Quarto, comporterà una generale diminuzione degli incentivi per gli impianti fotovoltaici. I piccoli impianti, però, saranno quelli meno sfavoriti, in quanto non saranno soggetti all'onere di iscrizione al Registro e avranno le tariffe incentivanti relativamente più alte.

Secondo le simulazioni fatte da Qualenergia.it e ATER, relative agli impianti da 3 kW (rispettivamente posizionati a Milano, Roma e Palermo) e a quelli da 20 kW (Milano, Roma e Palermo), **con il V Conto energia i piccoli impianti continueranno ad essere abbastanza convenienti**, anche se i tempi di rientro dall'investimento saranno superiori a quelli relativi al IV Conto energia. Per l'impianto da 3 kW ipotizzato a Roma, per esempio, Qualenergia.it stima un tempo di rientro pari a 9 anni con il V conto energia, mentre con il IV sarebbero stati 6.

Sarà fondamentale, al fine di massimizzare i proventi economici degli impianti del V Conto energia, **aumentare la percentuale di energia autoconsumata**. In pratica, cioè, avranno tempi di rientro molto più brevi coloro che riusciranno ad **autoconsumare il più possibile** l'energia prodotta dall'impianto, rispetto a coloro che invece la immetteranno in rete. **Diventerà quindi importante, soprattutto per le famiglie, spostare i propri consumi nelle ore di massima produzione del proprio impianto fotovoltaico**.

Infine, è forse ipotizzabile un calo dei costi degli impianti nei prossimi mesi e questo dovrebbe ulteriormente migliorare la loro redditività. Seguono due esempi, tratti da Qualenergia.it e semplificati.

Impianto FV familiare da 3 kW installato a Roma, realizzato con componentistica europea (premio di 2 c€/kWh sull'incentivazione)
Costo: 8.400 € (IVA inclusa)
Produzione annua media stimata: 3655 kWh
Percentuale di autoconsumo stimata: 50%
Tariffa onnicomprensiva spettante: 0,228 €/kWh **Premio autoconsumo spettante**: 0,146 €/kWh
Proventi annui medi stimati derivanti dal Conto energia: 684 € (ai quali si aggiunge il risparmio in bolletta)
Tempo di rientro: 9 anni (con le tariffe del IV Conto energia sarebbero invece stati 6)

Impianto FV aziendale da 12 kW installato a Milano, realizzato con componentistica europea (premio di 2 c€/kWh sull'incentivazione) e in sostituzione di copertura in eternit (premio di 3 c€/kWh sull'incentivazione)
Costo: 33.000 € (IVA inclusa)
Produzione annua media stimata: 12.200 kWh
Percentuale di autoconsumo stimata: 60%

Tariffa onnicomprensiva spettante: 0,246 €/kWh **Premio autoconsumo spettante**: 0,164 €/kWh
Proventi annui medi stimati: 2.400 € (ai quali si aggiunge il risparmio in bolletta)
Tempo di rientro: 10 anni

Segue un riassunto del V Conto energia

Riassunto del V Conto energia

La norma

DECRETO del Ministero dello Sviluppo Economico e del Miniestero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 5 luglio 2012 Attuazione dell'art. 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici (c.d. Quinto Conto Energia).

Pubblicato in GU n. 159 del 10-7-2012 - Suppl. Ordinario n.143 [link]

Ambito di applicazione e eccezioni (Art. 2)

Il decreto si applica per tutti gli impianti che entreranno in esercizio oltre il 27 agosto 2012, eccezion fatta: per gli impianti fv realizzati su edifici pubblici e su aree delle PA che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012, i quali potranno continuare a beneficiare del IV Conto Energia.

Il decreto si applica sino allo scadere di 30 giorni, successivamente alla data del raggiungimento di un costo cumulato di 6,7 miliardi di euro all'anno. Attualmente siamo a oltre 6 miliardi annui, quindi il V Conto energia incentiverà meno di 700 milioni di euro.

NOTA BENE: autorevoli testate, come Quotidiano energia e Qualenergia, hanno ipotizzato una vita breve o addirittura brevissima del V Conto energia, a causa del rapido esaurimento dei suddetti 700 milioni. Si tenga infatti conto che quota 6 miliardi è stata raggiunta il 12 di luglio e adesso siamo già a quota 6,085 e si prevede un aumento vertiginoso al momento dell'apertura dei registri (25 luglio).

Accesso alle tariffe incentivanti (Art. 3)

Si hanno due possibilità: accesso diretto o accesso tramite registro.

1) L'accesso diretto si ha nei seguenti casi:
   a) impianti ≤ 50 kW su edifici, in sostituzione di coperture con completa rimozione dell'eternit;
   b) impianti ≤ 12 kW;
   c) potenziamenti con incremento ≤12 kW ;
   d) impianti integrati con caratteristiche innovative fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi degli incentivi di 50 ML€;
   e) impianti a concentrazione fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 ML€;
   f) impianti realizzati da Amministrazioni pubbliche, fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 ML€;
   g) gli impianti fotovoltaici di potenza 12 kW<P≤20 kW, compresi i rifacimenti, nonché i potenziamenti ≤20 kW, che richiedono una tariffa ridotta del 20% rispetto a quella spettante ai pari impianti iscritti al registro.

2) L'accesso tramite i registri si ha per gli impianti che non rientrano tra i precedenti. Tali impianti devono essere in posizione tale da rientrare nei seguenti limiti massimi di costo indicativo cumulato annuo degli incentivi:

a) 1° registro: 140 milioni di euro;
b) 2° registro: 120 milioni di euro;
c) registri successivi: 80 milioni di euro a registro e comunque fino al raggiungimento del limite di cui all'articolo 1, comma 5.

I bandi di iscrizione ai registri saranno pubblicati dal GSE con cadenza semestrale. La graduatoria degli impianti fotovoltaici iscritti al registro è formata applicando, in ordine gerarchico, i seguenti criteri di priorità:

0) data di entrata in esercizio (criterio valido solo per il primo registro)
a) impianti su edifici con la miglior classe energetica, che comunque deve risultare D o superiore, in sostituzione di coperture con completa rimozione dell'eternit;
b) impianti su edifici con la miglior classe energetica, che comunque deve risultare D o superiore;
c) impianti su edifici installati in sostituzione di coperture con completa rimozione dell'eternit o dell'amianto;
d) impianti con componenti principali realizzati unicamente all'interno di un Paese che risulti membro dell'UE/SEE;
e) impianti ubicati, nell'ordine, su: siti contaminati; su terreni nella disponibilità del demanio militare; discariche esaurite; cave dismesse; miniere esaurite;
f) impianti di potenza ≤200 kW asserviti ad attività produttive;
g) impianti realizzati, nell'ordine, su edifici, serre, pergole, tettoie, pensiline, barriere acustiche;
h) altri impianti che rispettino i requisiti di cui all'articolo 7 del Decreto.

Qualora le risorse disponibili non coprano integralmente tutti gli impianti ricadenti in una delle categorie di cui alle lettere precedenti, all'interno di tale categoria sono applicati i seguenti ulteriori criteri di priorità, da applicare in ordine gerarchico:

i. impianti per i quali è richiesta una tariffa ridotta del 5%;
ii. precedenza della data del titolo autorizzativo;
iii. minore potenza dell'impianto;
iv. precedenza della data della richiesta di iscrizione al registro.

Tariffe incentivanti (Art. 5)

Per semplicità ripostiamo solo quelle relative al primo semestre:

	Impianti sugli edifici		Altri impianti fotovoltaici	
Intervallo di potenza [kW]	Tariffa Omnicomprensiva [€/kWh]	Tariffa premio sull'energia consumata in sito [€/kWh]	Tariffa Omnicomprensiva [€/kWh]	Tariffa premio sull'energia consumata in sito [€/MWh]
1≤P≤3	0,208	0,126	0,201	0,119
3<P≤20	0,196	0,114	0,189	0,107
20<P≤200	0,175	0,093	0,168	0,086
200<P≤1.000	0,142	0,060	0,135	0,053
1.000<P≤5.000	0,126	0,044	0,120	0,038
P>5000	0,119	0,037	0,113	0,031

Pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline e fabbricati rurali tariffa pari alla media tra impianti su edificio e altri impianti

Le tariffe omnicomprensive e le tariffe premio sull'energia consumata in sito sono incrementate, limitatamente agli impianti fotovoltaici e agli impianti integrati con caratteristiche innovative, dei seguenti premi, **tra loro cumulabili**:

a) per gli impianti con componenti principali realizzati unicamente all'interno di un Paese che risulti membro dell'UE/SEE:

i. 0,020 €/kWh se entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2013;
ii. 0,010 €/kWh se entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2014;
iii. 0,005 €/kWh se entrano in esercizio successivamente al 31 dicembre 2014.

b) per gli impianti realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto:

i. 0,030 €/kWh se la potenza è non superiore a 20 kW e 20 €/MWh se la potenza è superiore a 20 kW, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013;
ii. 0,020 €/kWh se la potenza è non superiore a 20 kW e 10 €/MWh se la potenza è superiore a 20 kW, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2014;
iii. 0,010 €/kWh se la potenza è non superiore a 20 kW e 5 €/MWh se la potenza è superiore a 20 kW, qualora entrino in esercizio successivamente al 31 dicembre 2014.

Requisiti (Art. 7)

I moduli fotovoltaici devono essere prodotti da un produttore che:
a) aderisce a un sistema o consorzio europeo che garantisca il riciclo
b) possiede le certificazioni ISO 9001 (qualità), OHSAS 18001 (salute e sicurezza del lavoro) e ISO 14000 (gestione ambientale);
c) è in possesso di certificato di ispezione di fabbrica (anche per i produttori di inverter).
Gli impianti devono:
1) avere una potenza non inferiore a 1 kW
2) essere collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate
3) gli impianti ricadono in almeno una delle seguenti fattispecie:
a) impianti fotovoltaici realizzati su un edificio, dotati di un attestato di certificazione energetica
b) impianti realizzati su edifici con coperture in eternit o comunque contenenti amianto, con la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto;
c) impianti realizzati su pergole, serre, fabbricati rurali, edifici a destinazione produttiva non soggetti all'obbligo di certificazione energetica, barriere acustiche, tettoie e pensiline;
d) impianti ubicati in discariche esaurite, cave dismesse, miniere, aree non agricole in concessione al gestore del servizio idrico integrato, impianti su terreni nella disponibilità del demanio militare;
e) impianti realizzati nei tempi e in conformità a quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
f) altri impianti, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, che hanno ottenuto il titolo autorizzativo entro la data di entrata in vigore del V Conto energia

Oneri aggiuntivi (Art. 10)

Coloro che richiedono le tariffe incentivanti o anche l'iscrizione ai registri devono versare al GSE un contributo per le spese di istruttoria pari a 3 € per ogni kW di potenza nominale dell'impianto per impianti fino a 20 kW e 2 € per ogni kW di potenza eccedente i 20 kW.

Inoltre, i soggetti responsabili che accedono alle tariffe incentivanti sono tenuti, a decorrere dal 1 gennaio 2013, a corrispondere al GSE un contributo di 0,05 c€ per ogni kWh di energia incentivata.